



CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

FORNITURA DI ALBERI, ARBUSTI, FIORI, PIANTE E MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.

Codice Identificativo Gara (CIG) **ZED1B19413**

Importo presunto dell'appalto: € 7.200,00

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di alberi, arbusti, fiori, piante e materiale florovivaistico per l'esecuzione di interventi al verde del Parco mediceo di Pratolino.

Art. 2 – Tempi di consegna e durata del contratto

La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla trasmissione dell'ordinativo.

Saranno ammesse consegne parziali, preventivamente concordate con la Stazione Appaltante purché l'intera fornitura venga completata entro 30 giorni dall'ordinativo.

La Direzione si riserva la facoltà di dare esecuzione alla fornitura anche nelle more della stipula del contratto qualora lo richiedano motivate ragioni d'urgenza.

La durata del contratto è stimata in 30 giorni.

Art. 3 – Importo del contratto

L'importo del contratto che si intende stipulare sarà pari all'importo dell'offerta, oltre IVA nella misura di legge.

Il suddetto importo è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna del materiale e quant'altro sarà necessario alla fornitura.

L'importo è determinato con riferimento all'elenco di materiale oggetto di fornitura, così come indicato nella Scheda tecnica (allegato A) e nella Scheda prescrittiva di dettaglio (allegato B), allegati parte integrante al presente Capitolato. Le quantità potranno subire delle variazioni non sostanziali in aumento o riduzione, in relazione al verificarsi di imprevisti e eventi imprevedibili, comunque entro i limiti di legge e del massimale assegnato.

Trattandosi di appalto di mera fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza, pertanto l'importo degli stessi è pari a zero.

All'aggiudicatario sarà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione in riferimento alla fornitura effettivamente eseguita e richiesta, come risultante da apposito documento di trasporto. La fattura andrà trasmessa nella modalità elettronica.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Art. 4 - Sede di consegna della fornitura

Il fornitore si impegna a garantire la consegna dei beni entro i termini indicati all'art. 2 del presente Capitolato.

La consegna dei beni dovrà avvenire a cura, spese e rischio del fornitore, all'indirizzo del Parco Mediceo di Pratolino, in via fiorentina 276 Loc. Pratolino 50036 Vaglia (FI).

Gli orari di consegna devono essere necessariamente concordati in anticipo con gli Uffici del Parco.

Art. 5 – Modalità e caratteristiche della fornitura

La fornitura di cui alla presente procedura di gara ha ad oggetto il materiale dettagliato nella Scheda tecnica (allegato A) che consiste in una tabella con la descrizione/specifiche tecniche

e le quantità degli articoli da fornire. L'offerta deve essere riferita all'intera fornitura, non sono ammesse forniture parziali o difformi rispetto al materiale incluso nell'elenco.

Le quantità indicate potranno subire delle modifiche, anche in relazione al ribasso offerto, comunque fino a concorrenza del massimale assegnato, pari all'importo posto a base di gara.

I prodotti offerti devono possedere tutte le specifiche tecniche così come indicato nella Scheda tecnica (allegato A) e nella Scheda prescrittiva di dettaglio (allegato B), allegati parte integrante al presente Capitolato, a pena di esclusione.

Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono, comunque, avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la conformità dei prodotti alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti che verranno forniti dovranno rispettare:

- la disciplina del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- la disciplina del D.lgs. 3 febbraio 1997 n.52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
- la disciplina del D.lgs. 14 marzo 2003, n.65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione appaltante la garanzia e l'assistenza che sono fornite dal produttore o da terzi a ciò deputati sul prodotto.

Art. 6 - Prestazioni incluse nella fornitura

Sono a carico del fornitore le spese di trasporto, imballaggio, carico, scarico del materiale. Saranno a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine, del servizio effettuato.

Nel rimettere la propria offerta il fornitore accetta di farsi carico di tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni legislative incluse quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'ente o a terzi in

relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Art. 7– Referente per la stazione appaltante

L'ufficio competente per il presente affidamento è l'ufficio Parco medico di Pratolino - Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 8 - Responsabile organizzativo e referente per la Ditta

La ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto.

La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s'impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Art. 9 - Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (duvri)

Trattandosi di appalto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26 comma 5 del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008. Pertanto la redazione del Documento non è obbligatoria.

Art. 10 – Obblighi del fornitore

L'aggiudicatario è tenuto a fornire il servizio:

1. entro i tempi e le modalità richieste, così come indicato nel presente Capitolato, nella Scheda tecnica (allegato A) e nella Scheda prescrittiva di dettaglio (allegato B) allegati parte integrante;
2. adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
3. di manlevare, fin dalla firma del presente Capitolato tecnico e prestazionale, Città Metropolitana di Firenze da tutti i danni causati durante l'espletamento della fornitura.

Art. 11- Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura sarà stipulato in forma privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte del fornitore equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Art. 12 – Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 13 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Art. 14 - Responsabilità

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, fossero arrecati all'Amministrazione

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- cessione parziale o totale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;
- frode nell'esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- sospensione della fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo;

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 17- Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città Metropolitana, in qualità di *titolare*, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in

particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal *titolare* e si considererà revocata a completamento della prestazione.

L'aggiudicatario, in quanto *Responsabile esterno*, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.